



Comune di Cercenasco

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cercenasco, Marzo 2000

CAPO I

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi per la convocazione discussione e deliberazione del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri delle proprie attribuzioni.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dell'Ordinamento Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2 – ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

All'atto della proclamazione i candidati eletti Consiglieri Comunali entrano immediatamente in carica. Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti, ai sensi di legge.

ART. 3 – PRESIDENZA DELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LE ELEZIONI

La prima adunanza dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione. Detta adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

CAPO II

ART. 4 – LUOGO DELLE ADUNANZE

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo Municipale. Tuttavia, il Sindaco, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo comunale la bandiera nazionale.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno, sentita la Giunta, sugli argomenti previsti dall'art. 32 della L. 142/90 e successive modificazioni. Il Consiglio Comunale può anche essere convocato:

- a. su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica
- b. per provvedimento del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 6 – COVOCAZIONI ORDINARIE

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo, per l'approvazione del Bilancio di previsione e per il Riequilibri di gestione (verifica degli equilibri di bilancio). In tal caso l'avviso di convocazione dovrà venir comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, escludendo dal conto il giorno dell'avviso.

ART. 7 – CONVOCAZIONI STRAORDINARIE

Il consiglio Comunale può riunirsi straordinariamente per deliberare intorno agli altri argomenti indicati dall'art. 32 della legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni. In tale caso l'avviso di convocazione dovrà venir comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, escludendo dal computo il giorno dell'avviso.

ART. 7 BIS – CONVOCAZIONI URGENTI

Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta urgente quando è richiesta la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza per la convocazione straordinaria.

Il presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti di detto requisito.

Nel caso della seduta urgente, il Consiglio deve essere convocato almeno ventiquattro ore prima.

ART. 8 – DATA DELLE ADUNANZE

Appartiene al Sindaco di fissare il giorno tanto per la convocazione delle sessioni ordinarie quanto per le convocazioni straordinarie del Consiglio salvo le ipotesi di cui alle lettere a) e b)

dell'art.5. La riunione del Consiglio deve, comunque, avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei Consiglieri.

In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto e all'Organo Regionale di Controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo il caso in cui il Consiglio sia convocato d'urgenza per il quale valgono le modalità di cui al art. 7 bis.

ART. 9 – ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

L'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale è compilato dal Sindaco, sentita la Giunta. Hanno la precedenza le proposte dell'autorità governativa e regionale, poi quelle del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo articolo 10.

Qualora il Consiglio venisse riunito ai sensi dell'art. 5 lettera a), le questioni proposte dai Consiglieri hanno la precedenza su tutte le altre

ART. 10 – AVVISI DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, indirizzati a ciascun Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna o da Raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo comunicato dal/i Consiglieri residenti al fuori del territorio Comunale

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'organo cui si deve l'iniziativa della convocazione (vedasi al precedente art. 5);
- b. il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o seconda convocazione;
- c. la menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso;
- d. l'elenco degli oggetti da trattare; prima devono essere elencati quelli da trattarsi in seduta pubblica, dopo, e con espressa menzione, quelli da trattarsi in seduta segreta;
- e. la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

ART. 11 – TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

Fermi restando i termini per la consegna degli avvisi di convocazione di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di convocazione d'urgenza (art. 7 bis), come pure di aggiunta di argomenti (purché sufficientemente motivata), basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima. L'avviso di 1° convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la 2° convocazione. Qualora si rendesse necessaria una 2° convocazione con modalità diverse da quelle scritte al precedente capoverso, essa verrà notificata negli stessi termini e con le stesse modalità indicate per la 1° convocazione.

ART. 12 – ORDINE DEL GIORNO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione.

ART. 13 - DEPOSITO E CONSULTA DEGLI ATTI

I documenti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno quarantotto ore prima dell'ora di svolgimento del Consiglio, non computando in tale previsione i giorni festivi, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d'urgenza. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato, senza di che lo stesso non può essere sottoposto a votazione.

ART. 14 – ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Comunale svolge la sua attività di norma attraverso le adunanze di 1° convocazione. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti (compreso il Sindaco). L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario Comunale.

Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

ART. 15 – ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri può proseguire per gli affari rimasti da trattare nella prima, secondo le modalità con cui è stata aperta la seduta Consigliare.

Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 5 Consiglieri eletti.

CAPO III

ART. 16 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Salvo le eccezioni previste dalla legge, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza, la Presidenza spetta al Vice Sindaco se Consigliere Comunale. In caso di decadenza, dimissioni, rimozione o decesso del Sindaco, e nel caso, in cui il Vice Sindaco non sia Consigliere Comunale, spetta all'Assessore non esterno più anziano d'età. Qualora manchi il Sindaco ed il Vice Sindaco e gli Assessori siano tutti esterni la presidenza spetta al Consigliere Anziano. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale e cioè cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto, e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

ART. 17 – ATTRIBUZIONE DELLE PRESENZE

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

L'eventuale Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli comunicato l'avviso di convocazione. La sua partecipazione alla seduta di Consiglio Comunale non viene computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 19 – FUNZIONI DI SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario Comunale. In caso di impedimento sopraggiunto lo sostituisce un Consigliere Comunale nominato dal Consiglio seduta stante. L'esclusione del Segretario Comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge per l'argomento all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, provvede alla redazione dei processi verbali, alla constatazione dei Consiglieri presenti, svolgendo funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza.

ART. 21 – PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuato i casi seguenti:

- deliberazioni su questioni concernenti persone, cioè quando si tratta di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti, etc. di persone;

- quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio e il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 22 – SEDUTE APERTE

Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessati al tema da trattare o cittadini comuni. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno. In tali particolari adunanze, il Presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 23 – ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo che per i provvedimenti per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata, a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

ART. 24 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto oralmente da uno o più Consiglieri.

Prima di ogni votazione, però, deve essere accertata la presenza dei Consiglieri nel numero legale prescritto.

ART. 25 – NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Il Presidente sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. La Minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

ART. 26 – APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio comunale da per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta o quando copia del verbale sia stata inviata, almeno due giorni prima della riunione consiliare ai vari Capigruppo. Quando non vengono fatte osservazioni, il processo verbale si mette a votazione. Questa avrà luogo per alzata di mano, a norma del successivo art.30.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione, ed inserita a verbale della seduta in corso.

ART. 27 – COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA

Durante o al termine di una seduta, il Presidente e/o gli Assessori possono effettuare le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale o che sugli stessi sia chiamato a deliberare e di conseguenza può essere aperta la discussione.

ART. 28 – ARGOMENTI AMMESSI A TRATTAZIONE

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 29 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi Consigliere, il Consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire (previa votazione) l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 30 – PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE VOTAZIONI

I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale. Le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta si prendono a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene, altresì, usata ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre Consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del SI o del NO, il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama, poi l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.

ART. 31 – PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

Di ogni adunanza è steso dal Segretario Comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Esso sarà approvato dal Consiglio Comunale nei modi indicati ai precedenti articoli. Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali

delle discussioni, delle quali saranno riportate in sintesi le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Ogni Consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie; in tal caso, l'interessato, dovrà presentare per dettato o iscritto al Segretario il testo della propria dichiarazione, nella stessa seduta. Nel verbale devono essere indicati:

- a. il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b. il numero dei Consiglieri votanti;
- c. il numero ed il nome degli astenuti;
- d. il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- e. il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
- f. il nominativo degli scrutatori.

Ogni Consigliere ha anche diritto, avanzandone richiesta, che nel verbale si riporti la propria dichiarazione di voto o dei motivi del medesimo. Non possono inserirsi a verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi ed al buon costume, di protesta contro provvedimenti adottati.

ART. 32 – SOSPENSIONE

A richiesta di un Consigliere è prevista la possibilità di demandare al Presidente, il quale può concederla la sospensione del Consiglio Comunale e di proseguire l'ordine del giorno dopo un periodo di tempo breve.

ART. 33 – INDENNITA' DI PRESENZA

L'indennità di presenza alle sedute consiliari è disciplinata dalla Legge.

CAPO IV

ART. 34 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni, previste dal precedente art.17, è investito di potere discrezionale. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'Organo Regionale di Controllo.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendo, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente, disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi componenti o resista agli ordini del Presidente.

ART. 35 – DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale. Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà, per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio, non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente. Se il Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula.

ART. 36 – TUMULTO NELL'AULA

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

ART. 37 – DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della Sala ove siedono i Consiglieri. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Esso deve mantenere un contegno corretto e stare in silenzio. In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel terzo comma del precedente art. 34.

Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta a meno che il Consiglio Comunale deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico secondo le modalità del punto secondo dell'articolo 21.

ART. 38 – POLIZIA NELLA SALA DELLE ADUNANZE

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale della Polizia Municipale.

La Forza Pubblica non può intervenire se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta o in caso di estrema necessità.

CAPO V

ART. 39 – DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore competente o del consigliere proponente o dal Segretario o del relatore speciale.

Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri che lo richiedono in forma palese al Presidente. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

ART. 40 – MOZIONE D'ORDINE

Per "mozione d'ordine" si intende un richiamo al Presidente sull'osservanza delle norme della procedura delle discussioni o delle votazioni. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente chiamerà il Consiglio Comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

ART. 41 – FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che questo consiste: il Presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque, discuterli.

ART. 42 – POSTO DEGLI ORATORI

Gli oratori parlano dal proprio seggio rivolti all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

ART. 43 – DISCUSSIONE [NORME GENERALI]

Il Consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene può toglierli la parola per il resto della discussione. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione decide per alzata di mano.

Ogni Consigliere, nell'esercitare il proprio diritto di espressione, ha la facoltà di parlare per un tempo non superiore di norma a 5'. Trascorso tale tempo il Presidente può invitare il Consigliere a concludere il suo intervento. Il Sindaco e/o l'Assessore competente hanno facoltà di relazione in via preliminare senza limiti di tempo in aggiunta alla facoltà di cui al precedente capoverso. La dichiarazione di voto è consentita, per un tempo breve, ad un Consigliere per ogni gruppo.

ART. 44 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVA

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima.

Nella discussione sulle questioni pregiudiziali e sospensiva possono prendere la parola tutti i Consiglieri per un breve periodo di tempo.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esse attraverso la votazione.

ART. 45 – PROPOSTE DEI CONSIGLIERI DURANTE LA DISCUSSIONE

Ciascun Consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante mozioni, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario di puntualizzare e tradurle formalmente a verbale per sottoporlo successivamente al voto del Consiglio.

ART. 46 – DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA'

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 47 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione può altresì essere richiesta da almeno tre Consiglieri; in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

ART. 48 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

- a. emendamenti soppressivi;
- b. emendamenti modificativi;
- c. emendamenti aggiuntivi;
- d. singole parti del provvedimento quando si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
- e. provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

ART. 49 – INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

CAPO VI

ART. 50 – DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze. Un quinto dei consiglieri assegnati hanno diritto di presentare mozioni o ordini del giorno.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunale. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

ART. 51 – INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su aspetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale. L'interrogazione a cui si risponde oralmente è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, se pervenuta entro 10 giorni dalla sua convocazione e comunque non oltre 45 giorni dalla presentazione stessa.

ART. 52 – SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

ART. 53 – INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, se pervenuta entro 7 giorni dalla sua convocazione e comunque non oltre 45 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 54 – SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente uno degli interpellanti ha la facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

ART. 55 – LIMITE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma più di un'ora la seduta.

ART. 56 – MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale circa un determinato argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, se pervenuta entro 15 giorni dalla sua convocazione e comunque non oltre 45 giorni dalla sua presentazione. Le mozioni devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART. 57 – SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente, una unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

ART. 58 – GRUPPI CONSILIARI

La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco. Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.

ART. 59 – COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO

Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capigruppo. I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

ART. 60 – COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI

Le Commissioni Comunali permanenti concorrono con il Consiglio Comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico/amministrativo con la possibilità di fornire pareri preventivi in merito alla emanazione di Regolamenti. I pareri e le proposte delle Commissioni dovranno essere assunti a maggioranza semplice dei componenti. Le sedute saranno convocate dal Sindaco o dal Presidente/Coordinatore designato.

ART. 61 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono, a scopo conoscitivo, chiedere l'intervento di soggetti qualificati anche esterni al Comune.

ART. 62 – COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE, STRAORDINARIE, SPECIALI, DI INDAGINE E DI INCHIESTA

Le commissioni consiliari temporanee, straordinarie, speciali, di indagine e di inchiesta verranno istituite con singolo ed apposito atto deliberativo dal Consiglio, assunto a maggioranza assoluta dei voti ogni qual volta il Consiglio medesimo lo ritenga opportuno.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 3 Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

CAPO II – DELLE CONVOCAZIONI

- Art. 4 Luogo delle adunanze
- Art. 5 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 6 Convocazioni ordinarie
- Art. 7 Convocazioni straordinarie
- Art. 7 bis Convocazioni urgenti
- Art. 8 Data delle adunanze
- Art. 9 Ordine del giorno delle adunanze
- Art. 10 Avvisi di convocazione
- Art. 11 Termini per la consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 12 Ordine del giorno pubblicazione e diffusione
- Art. 13 Deposito e consultazione di atti
- Art. 14 Adunanze di prima convocazione
- Art. 15 Adunanze di seconda convocazione

CAPO III – DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 16 Presidenza delle sedute
- Art. 17 Attribuzioni del Presidente
- Art. 18 Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art. 19 Funzioni di Segretario
- Art. 20 Attribuzioni del Segretario
- Art. 21 Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 22 Sedute aperte
- Art. 23 Esito delle votazioni
- Art. 24 Verifica del numero legale
- Art. 25 Nomina degli scrutatori
- Art. 26 Approvazione del processo verbale della seduta precedente
- Art. 27 Comunicazioni della Giunta
- Art. 28 Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 29 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 30 Pubblicità o segretezza delle votazioni
- Art. 31 Processo verbale delle adunanze
- Art. 32 Sospensione
- Art. 33 Indennità di presenza

CAPO IV – DELL’ORDINE DELLE SEDUTE

- Art. 34 Poteri del Presidente
- Art. 35 Disciplina dei consiglieri
- Art. 36 Tumulto nell'aula
- Art. 37 Disciplina del pubblico
- Art. 38 Polizia nella sala delle adunanze

CAPO V – DELLA DISCUSSIONE SU DINGOLI ARGOMENTI

- Art. 39 Discussione delle proposte
- Art. 40 Mozione d'ordine
- Art. 41 Fatto personale
- Art. 42 Posto degli oratori
- Art. 43 Discussione - Norme generali
- Art. 44 Questioni pregiudiziali e sospensiva
- Art. 45 Proposte dei consiglieri durante la discussione
- Art. 46 Dichiarazione di inammissibilità
- Art. 47 Chiusura della discussione
- Art. 48 Ordine delle votazioni
- Art. 49 Interventi nel corso della votazione

CAPO VI – DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

- Art. 50 Diritto di iniziativa dei consiglieri
- Art. 51 Interrogazioni
- Art. 52 Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 53 Interpellanze
- Art. 54 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 55 Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 56 Mozioni
- Art. 57 Svolgimento della discussione sulle mozioni
- Art. 58 Gruppi consiliari
- Art. 59 Comunicazione Capigruppo
- Art. 60 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 61 Funzioni delle Commissioni
- Art. 62 Commissioni consiliari temporanee - straordinarie - speciali – di indagine e di inchiesta.